



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF038

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	PAGAMENTI P.A. – BLOCCO PER CARTELLE SCADUTE DAL 1° MARZO
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 986 - 989 LEGGE DI BILANCIO 2018, ART. 48-BIS DPR 602/73, DM 40/2008
CIRCOLARE DEL	28/02/2018

***Sintesi:** a partire dal 1° marzo entrano in vigore le nuove e più stringenti regole introdotte dalla legge di Bilancio 2018 per il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei contribuenti con cartelle non pagate di un certo ammontare complessivo.*

In particolare, sono previste le seguenti novità:

- riduzione da € 10.000,00 a € 5.000,00 della soglia al di sopra della quale le P.A. prima di procedere ad un pagamento devono verificare (attraverso l'Agenzia – Riscossione) la presenza di cartelle non pagate di ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo.
- nel caso di inadempienza, aumenta da 30 a 60 giorni l'intervallo temporale di sospensione del pagamento.

L'art. 1 commi da 986 a 989 della Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018):

- con modifica dell'art. 48-bis Dpr 602/73 (attuato dal DM 40/2008)
- a decorrere **dal 1° marzo 2018**
- riduce da **€ 10.000,00 a € 5.000,00**

la soglia al di sopra della quale

- ⇒ le **Pubbliche Amministrazioni** e le **società a prevalente partecipazione pubblica**
- ⇒ **prima di procedere ad un pagamento**
- ⇒ devono **verificare** telematicamente la **presenza di cartelle scadute e non pagate** (nei 60 gg dalla notifica) di ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo di €. 5.000.

Ove la risposta sia positiva:

- ➔ sì "blocca" il pagamento nei confronti del fornitore
- ➔ con la segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio.
 - ✓ che avrà 60 giorni di tempo (fino al 28/02 il termine rimane di 30 giorni) da tale segnalazione
 - ✓ per notificare un atto di pignoramento presso terzi (art. 72-bis Dpr 600/1973)
 - ✓ che obbliga la P.A. in questione di pagare direttamente all'Agenzia Entrate Riscossione le somme che deve al suo creditore, fino a concorrenza del debito a ruolo.

PAGAMENTI P.A. – LE NOVITA' DAL 1 MARZO	
SOGLIA CHE FA SCATTARE IL CONTROLLO	da € 10.000,00 a € 5.000,00
SOSPENSIONE PAGAMENTO	da 30 a 60 giorni



Nota: l'entrata in vigore delle nuove regole dovrebbe essere collegata **all'emissione dell'ordinativo di pagamento** da parte del soggetto pubblico. Alla luce di ciò, gli ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del limite di **€ 5.000,00** con sospensiva di 60 giorni.

La **soglia di € 5.000** va considerata:

- ✓ al **lordo dell'IVA**
- ✓ e al **netto delle ritenute** operate (CM n. 22/2008 del MEF).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio1

Professionista emette una fattura il 1° marzo 2018 verso la P.A. per € 4.500 +IVA 22%.

- Totale comprensivo IVA € 5.490,00
- Da pagare al netto della ritenuta del 20% € 4.590,00.

Troveranno applicazione le nuove regole.



Servizi dell'AdER: l'Agenzia Entrate Riscossione (AdER), sul proprio sito web, mette a disposizione il servizio telematico **"Verifica inadempimenti"** alle P.A. preventivamente registrate al portale Consip (www.acquistinretepa.it), col quale inoltrare le richieste di verifica della posizione del proprio creditore.

AMBITO APPLICATIVO

I soggetti interessati dalla disposizione sono i seguenti:

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (come definite dall'art. 1 c. 2 Dlgs 165/2001)	
-	tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
-	le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
-	le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni
-	le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
-	tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
-	ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999
-	le società a totale partecipazione pubblica.
SOCIETÀ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA (non definite in maniera puntuale)	
Nonostante la norma faccia riferimento alle società a prevalente partecipazione pubblica:	
▪	il DM 40/2008 ne rinviava l'individuazione ad un apposito DM
▪	che non è stato mai emanato.
In mancanza delle disposizioni attuative si ritiene che la norma non trovi applicazione per tali soggetti .	

LE PROCEDURE

Nel seguito le fasi in cui si articola la procedura:

STEP	DESCRIZIONE		
Fase 1)	La P.A. verifica che l'importo da pagare al fornitore rientri tra quelli da monitorare	Ordine di pagamento ante 1/03/2018	Ordine di pagamento post 1/03/2018
		€ 5.000	€ 10.000
	Per gli ordinativi di pagamento emessi prima del 1° marzo 2018 <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i quali l'Agente della riscossione abbia constatato l'inadempienza del contribuente ▪ si applicano le nuove regole se non sono decorsi al 1/03/2018 i 30 gg di sospensione del pagamento. 		

Esempio2

Professionista emette una fattura il 15 febbraio 2018 verso la P.A. per € 12.500 +IVA 22%. L'ADER comunica l'esistenza di inadempimento rilevante il 18.02.2018. La sospensione dei 30 giorni scadrebbe dopo il 1° marzo. Si è del parere che in tale caso trovino applicazione le nuove regole:

- sospensione del pagamento 60 giorni
- termine entro il quale l'Agenzia Entrate Riscossioni deve notificare l'atto di pignoramento.

Fase 2)

La P.A. interessata inoltra ad Agenzia Entrate Riscossione una richiesta telematica per la verifica del fornitore a cui deve effettuare il pagamento.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Fase 3)	Entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta della PA: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agenzia Entrate Riscossione verifica nella propria banca dati l'eventuale inadempienza al pagamento di cartelle esattoriali del beneficiario ▪ e ne dà comunicazione all'ente pubblico 	
Fase 4)	Nel caso in cui Agenzia Riscossione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non risponda entro il termine ▪ o comunichi che non c'è stato inadempimento rilascia una "liberatoria" e la P.A. può procedere al pagamento delle somme spettanti al creditore.	Qualora Agenzia Riscossioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ risponda nel suddetto termine ▪ dichiarando che il creditore della pubblica amministrazione sia inadempiente per una cartella non pagata di importo almeno pari a € 5.000 ▪ la P.A. blocca il pagamento per un periodo di 60 giorni successivi alla citata comunicazione limitatamente al debito iscritto a ruolo ▪ l'eventuale eccedenza viene corrisposta senza alcuna limitazione.


Esempio3	Alfa SRL emette una fattura il 1/03/2018 verso la P.A. per € 10.000 +IVA 22%. Il 2/03/2018 la P.A. inoltra apposita richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni; quest'ultima il 5/03/2018 comunica l'esistenza di cartelle scadute e non pagate per € 7.000,00, comprensivo di spese esecutive ed interessi di mora); in esito a ciò la PA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sospende il pagamento per € 7.000,00 ✓ procede regolarmente al pagamento dei restanti € 3.000,00
-----------------	---

Fase 5)	L' Agenzia Entrate Riscossioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 60 giorni dalla comunicazione alla P.A. ▪ deve notificare un atto di pignoramento presso terzi (art. 72-bis Dpr 600/1973) ▪ che obbliga la P.A. in questione di pagare direttamente all'Agenzia Entrate Riscossione le somme che deve al soggetto non regola con i pagamenti, sino a concorrenza del debito a ruolo. In assenza di notifica dell'atto di pignoramento nei 60 giorni la P.A. procede al pagamento. Prima dell'emissione dell'atto di pignoramento , il contribuente può: <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare autonomamente il pagamento delle somme iscritte a ruolo ▪ facendo venir meno l'inadempimento (con comunicazione dell'Agente della riscossione alla PA) o riducendolo sotto la soglia rilevante di €. 5.000.
----------------	--

Esempio4	In riferimento all'Esempio3 precedente, ove la PA: <ol style="list-style-type: none"> a) riceva la notifica dell'atto di pignoramento entro il 4/05/2018 (60 gg dalla comunicazione di inadempienza): procede al pagamento dei restanti € 7.000,00 all'ADER b) non riceva la notifica dell'atto di pignoramento nel termine suddetto: procede al pagamento dei restanti € 7.000,00 al contribuente moroso.
-----------------	--



CASI PARTICOLARI

CASO	SOLUZIONE
Piano di dilazione in corso	<p>La normativa non trova applicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di piano di rateizzazione del debito (art. 19 Dpr 602/73) fino alla eventuale decadenza per mancato pagamento delle rate. <p> Rottamazione cartelle: si deve ritenere che il concetto trovi applicazione anche nel caso di adesione alla definizione agevolata delle cartelle.</p>
Somme dovute a titolo di stipendio o salario	La sospensione opera limitatamente ad 1/5 del relativo ammontare
Pendenze nei riguardi dell'Agenzia delle entrate	<p>Il "blocco" non trova applicazione qualora si abbiano pendenze nei riguardi dell'agenzia delle Entrate, derivanti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla rateazione di avvisi di accertamento con adesione ✓ o da conciliazioni giudiziali. <p>Ciò che rileva è la trasmissione all'Agente della Riscossione</p>
Adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento	<p>1) <u>Presentazione dell'istanza di definizione agevolata dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ prosecuzione dell'azione esecutiva a seguito dell'attivazione dell'art. 72-bis; ✓ l'atto di pignoramento equivale all'assegnazione ope legis del credito pignorato da parte del giudice; <p>2) <u>Presentazione dell'istanza di definizione agevolata prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non prosecuzione dell'azione esecutiva per non attivazione dell'art. 72-bis; ✓ la sola richiesta di verifica segnalata ad Equitalia, ai sensi dell'art. 48-bis, non comporta l'avvio dell'azione esecutiva.
Pagamenti frazionati	<p>Per la verifica della soglia di € 5.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ è necessario fare riferimento all'intero valore del contratto ⇒ a nulla rilevando che le somme siano pagate in più tranche
Pagamenti concomitanti di più fatture	<p>Nel caso in cui con unico mandato la P.A. proceda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ al pagamento di diverse fatture di uno stesso fornitore ⇒ relative a diversi contratti <p>la verifica della soglia di € 5.000,00 va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in relazione a ciascun contratto ▪ e non relativamente all'importo indicato nel mandato di pagamento. <p>Nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la soglia venga superata ⇒ in relazione ad un determinato contratto ⇒ il blocco opera fino a concorrenza del debito nei confronti dell'ADER.